

Segnalazioni Servizio Novità

(Enzo Vincenti)

102. Processo civile.

Controversie transfrontaliere – Art. 5 del Regolamento CE 44/2001 – Fori speciali – Applicabilità dei fori indicati dal codice di rito nazionale – esclusione.

L'art. 5, n. 5, del regolamento CE n. 44/2001 (al pari delle altre disposizioni del medesimo articolo che indicano fori speciali) non si limita ad individuare l'ordinamento in cui può essere radicata la controversia transnazionale, ma designa anche il giudice territorialmente competente all'interno del medesimo, senza lasciare spazio alle disposizioni sulla competenza territoriale dettate dagli artt. 18 e ss. cod. proc. civ.

Cass., sez. VI-2, ord. n. 22731 dell'11 dicembre 2012 (Pres. Goldoni; Rel. Giusti)